



COPIA

COMUNE di VITULAZIO

PROVINCIA DI CASERTA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO (CONSIGLIO COMUNALE)

N. 11 Del 27.09.2017

=====

Oggetto: Approvazione del Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa.

=====

L'anno **2017** il giorno **VENTISETTE** del mese di **SETTEMBRE** alle ore 10,00 nella sede Comunale,

Il Commissario Straordinario

Dott. ssa Daniela Chemi, in virtù dei poteri conferitogli con D.P.R. del 31.05.2017, con l'assistenza del Segretario Comunale Dr.ssa Antonietta Tonziello.

Assunti i poteri del Consiglio Comunale

Provvede a deliberare sull'argomento in oggetto.

Oggetto: Approvazione del Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa.

Su proposta del Segretario Comunale Dott.ssa Antonietta Tonziello

Il Commissario Straordinario

Premesso che, in base all'art. 52 del decreto Legislativo n. 446/1997 i Comuni possono, con regolamento, disciplinare le proprie entrate tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima;

Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

Visto l'art. 5 del D.L. n. 244 del 30.12.2016 (mille proroghe) con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2017 è stato differito al 31 marzo 2017;

Considerato che l'articolo 1, comma 25, della legge 28 dicembre 2015, n.208 (legge di stabilità 2016) ha abrogato l'IMUS (Imposta Municipale Secondaria) prevista dall'art.11 del decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, che avrebbe dovuto sostituire i prelievi locali sull'occupazione di spazi pubblici, sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni;

Considerato che, pertanto, continuano ad applicarsi la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone di occupazione di spazi e ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità, i diritti sulle pubbliche affissioni, e il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari come previsti e disciplinati alla normativa pregressa;

Considerato che il Comune di Vitulazio è attualmente dotato di apposito Regolamento T.O.S.A.P. approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 31 ottobre 1995;

Ravvisata la necessità di dotare l'Ente ed il Concessionario del servizio di uno strumento operativo aggiornato in base all'evoluzione normativa in materia;

Visto il decreto legislativo n.507/1993 e s.m.i.;

Richiamato l'art. 42 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. e s.m.i.;

Visto lo schema del nuovo Regolamento predisposto dal Segretario Comunale, adottato con atto n.55/2017;

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti sullo schema di Regolamento adottato con atto n. 55/2017;

Acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Assunti i poteri del Consiglio Comunale

Delibera

1. di approvare l'allegato Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa composto di n. 41 articoli;
2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.



COMUNE di VITULAZIO

Provincia di Caserta

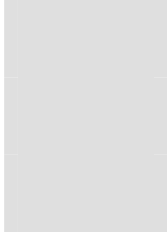
REGOLAMENTO

PER LE OCCUPAZIONI

DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

E PER L'APPLICAZIONE

DELLA RELATIVA TASSA



INDICE GENERALE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

- ART. 1 - DISCIPLINA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE DELL'OCCUPAZIONE**
- ART. 2 - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE**
- ART. 3 - CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE**
- ART. 4 - OCCUPAZIONI D'URGENZA**
- ART. 5 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE**
- ART. 6 - REVOCA DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE**
- ART. 7 - SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE**
- ART. 8 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE**
- ART. 9 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E/O AUTORIZZATO**
- ART. 10 - OCCUPAZIONI ABUSIVE**
- ART. 11 - COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE**
- ART. 12 - DEPOSITO CAUZIONALE E CONTRIBUTO "UNA TANTUM"**

CAPO II DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA

- ART. 13 - CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE**
- ART.14 - OGGETTO DELLA TASSA**
- ART.15 - SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI**
- ART. 16 - OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE**
- ART. 17 - DETERMINAZIONE TARIFFE**
- ART. 18 - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, SPAZI ED AREE PUBBLICHE AI FINI DELLA GRADUAZIONE DELLA TASSA**
- ART. 19 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TASSA**

CAPO III OCCUPAZIONI PERMANENTI

- ART. 20 - COMMISURAZIONE DELLA TASSA**
- ART. 21 - PASSI CARRABILI**
- ART. 22 - OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASSUOLO**
- ART. 23 - OCCUPAZIONI CON TENDE E SIMILI**
- ART. 24 - OCCUPAZIONE CON AUTOVETTURE ADIBITE A TRASPORTO PUBBLICO**
- ART. 25 - DISTRIBUTORI DI CARBURANTE**

ART. 26 - APPARECCHI PER LA DISTRIBUZIONE DEI TABACCHI
ART. 27 - DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA

CAPO IV

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

ART. 28 - COMMISURAZIONE DELLA TASSA
ART. 29 - MAGGIORAZIONI
ART. 30 - RIDUZIONI
ART. 31 - VERSAMENTO DELLA TASSA

CAPO V

ESENZIONI – ESCLUSIONI – RIMBORSI – ACCERTAMENTI **SANZIONI – CONTENZIOSO**

ART. 32 - ESENZIONI DELLA TASSA
ART. 33 - ESCLUSIONI DELLA TASSA
ART. 34 - RIMBORSI
ART. 35 - ACCERTAMENTI E RISCOSSIONI COATTIVA DELLA TASSA
ART. 36 - SANZIONI ED INTERESSI
ART. 37 - CONTENZIOSO

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 38 - GESTIONE DEL SERVIZIO
ART. 39 - FUNZIONARIO RESPONSABILE
ART. 40 - NORME FINALI
ART. 41 - ENTRATA IN VIGORE
Allegato 1 - TARIFFE
Allegato 2 - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

Il seguente Capo I disciplina tutto quanto concerne le concessioni, le autorizzazioni, le revoche, ecc. nonché le relative procedure in ordine alle vigenti disposizioni di legge, in particolare ai D.Lgs. 15/11/1993 n° 507 e 28/12/1993 n° 566 modificativo di detto decreto, nonché della Legge 28/12/1995 n° 549 e del D.Lgs. 15/12/1997 n° 446.

ART. 1

DISCIPLINA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE DELL'OCCUPAZIONE

Ai sensi dell'art. 38 commi 1 e 3, del D.Lgs. 507/93 è fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private, gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi od aree, senza specifica concessione e/o autorizzazione comunale rilasciata dal servizio tecnico comunale.

L'atto di concessione verrà rilasciato per le occupazioni di durata superiore all'anno. L'atto di autorizzazione verrà rilasciato per le occupazioni di durata inferiori all'anno.

Per "suolo pubblico" o "spazio pubblico" si intendono gli spazi od aree di uso pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge.

La concessione e/o autorizzazione non è necessaria per le occupazioni occasionali o nei singoli casi espressamente previsti dal presente regolamento.

Ai sensi dell'art. 38 c.4, del decreto innanzi citato, avendo il Comune di Vitulazio una popolazione inferiore a diecimila abitanti, le occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato, non sono soggette all'imposizione del Comune.

ART. 2

PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

Chiunque intenda, in qualunque modo e per qualunque scopo, occupare gli spazi e le aree pubbliche di cui sopra deve farne domanda all'ufficio tecnico comunale, con apposito modulo almeno venti giorni prima dell'occupazione.

La domanda deve contenere:

- generalità, residenza e codice fiscale del richiedente, se persona fisica;
- denominazione, sede legale, codice fiscale, se società, nonché generalità, domicilio e codice fiscale del legale rappresentante;
- motivo ed oggetto dell'occupazione;
- durata dell'occupazione, sua dimensione ed esatta ubicazione;
- la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento;
- la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, con deposito di cauzione se richiesta.

La domanda in questione dovrà essere corredata di tutta la documentazione che l'ufficio tecnico comunale riterrà di richiedere per l'istruttoria.

L'obbligo della richiesta ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da tassa.

Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata, da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa.

Inoltre l'ufficio tecnico comunale potrà richiedere un deposito cauzionale nella misura che sarà stabilita dal competente ufficio.

La domanda é definita dal competente ufficio tecnico comunale entro cinque giorni dalla richiesta tenendo conto delle disposizioni contenute nel presente regolamento, nonché delle esigenze della circolazione, del commercio, dell'igiene e dell'estetica.

In caso di mancato accoglimento lo stesso ufficio competente provvede a comunicare il diniego motivato.

Ove per la concessione e/o autorizzazione della stessa area siano state presentate più domande, a parità di condizioni, la priorità nella presentazione all'ufficio protocollo costituisce titolo di preferenza.

ART. 3 CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

Nel caso di accoglimento della richiesta di occupazione, nell'atto di concessione e/o autorizzazione saranno indicate:

- le generalità, residenza e codice fiscale se persona fisica, denominazione, sede legale e codice fiscale, se società, con indicazione delle generalità, residenza e codice fiscale del legale rappresentante;
- l'oggetto dell'occupazione;
- la durata dell'occupazione;
- l'ubicazione e la superficie dell'area concessa;
- eventuali particolari condizioni alle quali la concessione e/o autorizzazione stessa è subordinata.

Le concessioni e/o autorizzazioni sono comunque sottoposte all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento ed in quelli di polizia urbana, igiene ed edilizia vigenti nel comune.

Le concessioni e/o autorizzazioni di aree pubbliche per lo svolgimento delle attività commerciali di cui alla Legge 112/91 sono disciplinate dalle apposite norme di autorizzazione della stessa.

Le concessioni hanno carattere personale e non possono essere cedute.

Esse valgono per la località, la durata, la superficie e l'uso per i quali sono rilasciate e non legittimano il concessionario e/o autorizzato all'esercizio di altra attività per la quale necessita apposita autorizzazione.

In tutti i casi esse vengono accordate:

- a) senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
- b) con obbligo del concessionario e/o autorizzato a riparare danni derivanti dall'occupazione;
- c) con facoltà dell'Amministrazione di imporre nuove condizioni;
- d) con facoltà dell'Amministrazione di sospensione e revoca, di cui ai successivi artt. 6 e 7.

Il concessionario e/o autorizzato è tenuto ad esibire l'atto di concessione e/o autorizzazione e ricevuta di versamento ad ogni richiesta del personale comunale addetto alla vigilanza. La mancata esibizione o l'occupazione difforme di quanto autorizzato sono considerate come occupazioni abusive di suolo pubblico.

Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore al mese l'autorizzazione è regolata da convenzione alle condizioni di cui sopra.

Al termine della concessione, qualora la stessa non venga rinnovata, il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate, per rimettere il suolo pubblico in ripristino, nei termini che fisserà l'Amministrazione comunale.

Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del nuovo codice della strada e fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal codice stesso, l'obbligatorietà per l'occupante è di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

ART. 4

OCCUPAZIONI D'URGENZA

Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o concessione che verrà rilasciato a sanatoria.

In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente servizio comunale via fax e/o via e-mail. L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di Legge, nonché quelle espressamente previste nel presente regolamento.

Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dagli artt. del nuovo codice della strada.

ART. 5

RINNOVO DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o autorizzazione dell'occupazione possono richiederne il rinnovo alla scadenza delle stesse, motivando la necessità sopravvenuta.

Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con le stesse modalità per il rilascio previste dai precedenti articoli.

La domanda in questione deve contenere gli estremi della concessione e/o autorizzazione originaria e copia delle ricevute di pagamento della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche.

ART. 6

REVOCA DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

È prevista in ogni caso la facoltà di revoca della concessione e/o autorizzazione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche per sopravvenute ragioni di pubblico interesse.

La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, in proporzione al periodo non fruito, con esclusione di interessi e di qualsiasi altra indennità.

La revoca della concessione e/o autorizzazione o le modifiche saranno notificate all'utente con apposita ordinanza sindacale.

ART. 7

SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

È facoltà dell'Amministrazione Comunale, in occasioni straordinarie o per ragioni di utilità o di ordine pubblico, sospendere temporaneamente le concessioni di occupazione di spazi ed aree

pubbliche, con restituzione, a richiesta dell'interessato, della tassa pagata in anticipo, in proporzione al periodo non fruito, con esclusione di interessi e di qualsiasi altra indennità.

La sospensione della concessione e/o autorizzazione sarà notificata all'utente con apposita ordinanza sindacale.

ART. 8

DECADENZA DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

Il concessionario e/o autorizzato incorre nella decadenza della concessione e/o autorizzazione per i seguenti motivi:

- mancato pagamento della tassa per l'occupazione di suolo pubblico;
- reiterate violazioni agli obblighi previsti nel presente regolamento e nella concessione e/o autorizzazione stessa, nonché alle leggi vigenti in materia;
- per aver fatto cosa contraria alla pubblica o privata quiete o alla decenza.

La decadenza non dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo né a qualsiasi altra indennità.

ART. 9

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E/O AUTORIZZATO

Le concessioni e/o autorizzazioni per le occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.

Il concessionario e/o l'autorizzato ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli organi competenti, l'atto di concessione e/o autorizzazione dell'occupazione di suolo pubblico.

È pure fatto obbligo al concessionario e/o autorizzato oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e/o autorizzazione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.

Qualora per l'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione e/o autorizzazione, il concessionario e/o l'autorizzato è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.

È fatto obbligo al concessionario e/o autorizzato di pagare la tassa dovuta per l'occupazione richiesta, o le rate convenute, alle prescritte scadenze.

ART. 10

OCCUPAZIONI ABUSIVE

Le occupazioni effettuate senza la prescritta concessione e/o autorizzazione, revocate o venute a scadere e non rinnovate, sospese o decadute, sono considerate abusive e passibili delle sanzioni penali e civili secondo le norme in vigore, in aggiunta al pagamento della tassa dovuta.

Per la loro cessazione il Comune ha inoltre la facoltà, a termini dell'art. 823 del codice civile, sia procedere in via amministrativa, sia di avvalersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal codice stesso.

ART. 11

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo il tempo necessario a consegnare la merce non devono richiedere il permesso di occupazione.

La sosta non può, comunque, prolungarsi nello stesso punto per più di trenta minuti ed, in ogni caso, tra un punto e l'altro di sosta dovranno intercorrere almeno 500 metri.

ART. 12

DEPOSITO CAUZIONALE E CONTRIBUTO “UNA TANTUM”

Per le occupazioni che devono essere precedute da lavori che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione e/o autorizzazione o da cui possono derivare danni al demanio comunale o a terzi o, in particolari circostanze che lo giustifichino, si potrà prescrivere, di volta in volta, il versamento di un deposito cauzionale adeguato, a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento del danno subito.

Gli estremi della ricevuta dell'avvenuto deposito dovranno essere indicati nell'atto di concessione e/o autorizzazione.

Ai sensi dell'art. 47 comma 4 del D.Lgs. 507/93, il Comune, nel caso di costruzioni di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, oltre alla tassa di cui al comma 1 dell'art. 47 del D.Lgs. n° 507/93, impone un contributo “*una tantum*”, pari al 50% delle spese di costruzione delle gallerie ai soggetti beneficiari dell'opera realizzata.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA

Nel seguente capo sono disciplinate le norme regolamentari di carattere tributario della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge.

ART. 13

CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

Ai sensi dell'art. 43 comma 1 del D.Lgs. 507/93, il Comune di Vitulazio, agli effetti dell'applicazione della TOSAP, appartiene alla quinta classe.

La presa d'atto della classificazione del Comune dovuta a variazione della popolazione residente sarà effettuata con deliberazione con la quale dovranno anche essere modificate, conseguentemente, le tariffe, nei termini previsti dalle norme in vigore.

ART. 14

OGGETTO DELLA TASSA

Sono soggette alla tassa comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, ai sensi del capo II del D.Lgs. 15/11/1993 n° 507, le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e comunque sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione e/o autorizzazione amministrativa.

Sono inoltre soggette alla tassa le occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e termini di legge, la servitù di pubblico passaggio, e cioè quando il titolo costitutivo della servitù di pubblico passaggio preveda espressamente che l'Amministrazione Comunale abbia la facoltà di concedere al singolo l'occupazione di porzioni del suolo privato gravato da servitù di pubblico passaggio.

Non sono soggetti a tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o del Demanio Statale.

ART. 15 SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI

La tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione e/o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio comunale.

ART. 16 OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE

Le occupazioni si dividono in due categorie: permanenti e temporanee.

Le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, sono permanenti.

Le occupazioni, effettuate a seguito del rilascio di un atto di autorizzazione, tranne per i casi previsti dal presente regolamento, di durata inferiore all'anno sono temporanee.

ART. 17 DETERMINAZIONE TARIFFE

Le tariffe sono adottate dalla Giunta Comunale entro il 31 dicembre di ogni anno e, comunque, non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione annuale, salvo diversa disposizione di legge, nei limiti di variazione di cui agli artt. 44, 45, 47 e 48 del D.Lgs. 507/93.

Le misure di tariffa di cui agli artt. 44, 45, 47 e 48 del D.Lgs. 507/93 costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferiti alla prima categoria e articolati, ai sensi dell'art. 42 comma 6 nelle seguenti proporzioni:

- Categoria Prima **100** per cento;
- Categoria Seconda **80** per cento.

Con delibera di G.C. n° 4 del 12 gennaio 2017 sono state stabilite le seguenti misure di tariffa:

- Occupazioni permanenti € **17,56** per mq/lineare all'anno;
- Occupazioni temporanee € **1,03** per mq al giorno.

ART. 18
CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, SPAZI ED AREE PUBBLICHE AI FINI DELLA
GRADUAZIONE DELLA TASSA

La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. A tale effetto le strade e le altre aree pubbliche sono classificate come da Allegato 2:

- Categoria Prima;
- Categoria Seconda.

La sopra citata classificazione si applica anche per i distributori di carburante e per i distributori di tabacchi.

ART. 19
CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TASSA

La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

Le superfici eccedenti i 1000 metri quadrati sono calcolate in ragione del 10%.(Art.42 comma 5 D.Lgs 507/93).

Nell'ipotesi di occupazione insistente su due strade appartenenti a categorie diverse, la tassa va determinata applicando le tariffe corrispondenti alle relative superfici occupate.

Ai fini della determinazione della tassa sono considerate temporanee le occupazioni effettuate dai venditori ambulanti nei mercati senza predisposizione di apposite strutture e organizzazione di servizi.

Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente 100 mq. fino a 1000 mq., del 10% per la parte eccedente 1000 mq.

CAPO III
OCCUPAZIONI PERMANENTI

ART. 20
COMMISURAZIONE DELLA TASSA

Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari, ad ognuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.

Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica, secondo i criteri espressi all'articolo precedente, sulla base delle tariffe di cui all'allegato.

ART. 21
PASSI CARRABILI

Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

Ai sensi dell'art. 44 comma 5 la superficie da tassare dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".

Per le occupazioni con passi carrabili, la tariffa è ridotta al 50%.

La tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo.

In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda da inoltrare a questo comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune o dalla provincia, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento.

I comuni e le province, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi posti a filo con il manto stradale e tenuto conto delle esigenze di viabilità, possono, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, o di segnaletica orizzontale, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. La superficie della cosiddetta "area di rispetto" non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso. La tassa va determinata con tariffa ordinaria ridotta del 50 per cento.

La tariffa è ridotta del 90 per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune o dalla provincia che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile.

Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti, la tariffa è ridotta al 50 per cento.

ART. 22

OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASSUOLO

Per ogni occupazione di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico la tariffa da applicare è quella prevista per le occupazioni di suolo, salvo riduzioni previste per talune fattispecie di seguito elencate.

Per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale, di cui agli artt. 46, comma 1 e 47, comma 1 del D.Lgs. 507/93, con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, la tassa è determinata forfetariamente così come stabilito alla lettera f) del comma 2 dell'art. 63 del D.Lgs. 446/97, così modificato dal comma 1 del art. 18 della legge 488/99. In ogni caso l'ammontare complessivo dei canoni dovuti non può essere inferiore ad Euro 516,46. La medesima misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici esercizi. Gli importi di cui sopra sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il termine per il versamento di tali canoni è stabilito, come per legge, al 30 aprile di ciascun anno.

Le occupazioni con seggiovie e funivie, sono tassate con i criteri previsti al comma 3 dell'art. 47 del D.Lgs. 507/93.

Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi la tassa non si applica.

ART. 23
OCCUPAZIONI CON TENDE E SIMILI

Per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, pensiline, tettoie e simili aggettanti direttamente sul suolo pubblico, la tariffa è ridotta al 30%. La tassa è commisurata alla superficie derivante dalla proiezione al suolo della tenda.

ART. 24
OCCUPAZIONI CON AUTOVETTURE ADIBITE A TRASPORTO PUBBLICO

Ai sensi dell'art. 44 comma 12 del citato D.Lgs. 507/93, per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

L'imposta complessiva dovuta per l'intero territorio per le superfici di cui sopra è proporzionalmente assolta da ciascun titolare di autovettura che fruisce di detti spazi.

ART. 25
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è dovuta una tassa annuale in base ai criteri espressi nell'art. 48 del D.Lgs. 507/93.

Come ivi prescritto, al comma 6, la tassa è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a 4 metri quadrati.

Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di occupazione di cui all'art. 44 del D.Lgs. 507/93.

ART. 26
APPARECCHI PER LA DISTRIBUZIONE DI TABACCHI

Ai sensi dell'art. 48 comma 7 del D.Lgs. 507/93, per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico è dovuta una tassa annuale nei limiti tariffari ivi previsti.

ART. 27
DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA

Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti passivi devono presentare al Comune, o al suo Concessionario, apposita denuncia, utilizzando modelli messi a disposizione dal Comune stesso, entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione, allegando alla denuncia l'attestato di versamento.

L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempre ch  non si verifichino variazioni nell'occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo. Qualora si verifichino variazioni la denuncia deve essere presentata nei termini di cui al comma precedente, con contestuale versamento della tassa ulteriormente dovuta per l'anno di riferimento.

In caso di denuncia di cessazione o di variazione che comporti un minore ammontare del tributo, lo stesso non   dovuto a decorrere dall'anno successivo a quello in cui   stata presentata la denuncia della cessazione o variazione debitamente accertata.

Per le occupazioni di durata superiore all'anno, in mancanza di variazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato entro il **31 gennaio** di ogni anno: in caso di proroga dei termini per l'approvazione del bilancio e delle tariffe, il versamento deve essere effettuato nei 30 gg. successivi alla data di approvazione delle nuove tariffe.

La tassa, se d'importo superiore ad euro 500,00, pu  essere corrisposta in quattro rate, senza interessi, di uguale importo, aventi scadenza 31/01 - 30/04 - 31/07 - 31/10 dell'anno di riferimento del tributo. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno, la rateizzazione pu  essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse; qualora l'occupazione abbia inizio successivamente al 31/07, la rateizzazione pu  essere effettuata in due rate di uguale importo aventi scadenza, rispettivamente, nel mese di inizio dell'occupazione e nel mese di dicembre dello stesso anno ovvero, se l'occupazione cessa anteriormente al 31/12 , alla data della cessazione medesima. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche in caso di riscossione mediante convenzione ai sensi dell'art.45 comma 8 del D.Lgs. n.507/93.

Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune.

CAPO IV

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

ART. 28

COMMISURAZIONE DELLA TASSA

Per le occupazioni temporanee la tassa   commisurata alla superficie occupata secondo i criteri dell'art. 19 ed   graduata nell'ambito delle categorie previste dall'art. 18 del presente regolamento in rapporto alla durata delle occupazioni.

A tale fine vengono stabiliti i seguenti tempi di occupazioni giornaliere e le relative misure di riferimento:

- a) occupazioni di durata fino a 6 ore riduzione del 30 per cento ;
- b) occupazioni di durata fino a 12 ore riduzione del 20 per cento ;
- c) occupazioni di durata superiore a 12 ore tariffa giornaliera intera.

ART. 29

MAGGIORAZIONI

Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti: la tariffa   aumentata del cinquanta per cento, con esclusione delle occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.

In caso di occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa per le occupazioni temporanee aumentate del 20%.

ART. 30 RIDUZIONI

Sono fissate le seguenti riduzioni delle tariffe ordinarie della tassa:

- per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché con seggiovie e funivie si applica la riduzione del 50 per cento della tariffa ordinaria;
- per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto la tariffa è ridotta del 50 per cento;
- per le occupazioni poste in essere con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante la tariffa è ridotta dell' 80 per cento;
- per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive la tariffa ordinaria è ridotta del 80 per cento;
- per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa ordinaria è ridotta del 50 per cento;
- per le occupazioni di durata superiore ai 15 giorni la tariffa è ridotta del 20 per cento;
- le occupazioni di durata superiore ai 30 giorni e quelle ricorrenti sono regolate con convenzione di cui all'art. 3 e sono ridotte del 50 per cento;
- per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate la tassa è ridotta del 30 per cento;
- relativamente ai passi carrabili, oltre alle riduzioni previste, in misura fissa dalla legge, vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria: A) del 50 per cento per accessi carrabili, a raso per i quali venga rilasciato apposito cartello segnaletico, a richiesta dei proprietari degli accessi, di divieto della sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi; B) dell'80 per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune non utilizzabili o non utilizzati.

ART. 31 VERSAMENTO DELLA TASSA

Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione di apposito modulo di versamento in conto corrente, da effettuarsi in concomitanza al rilascio del relativo atto di autorizzazione.

La cessazione anticipata dell'occupazione deve essere tempestivamente comunicata a mezzo o fax o e-mail, ed adeguatamente motivata ai fini dei conseguenti controlli.

Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese, o che si verifichino con carattere ricorrente è disposta la riscossione con versamento anticipato e con le modalità innanzi descritte.

Per le occupazioni temporanee effettuate dagli operatori commerciali autorizzati alla vendita nell'area mercatale settimanale, la tassa dovuta va suddivisa in n°6 rate bimestrali anticipate, aventi scadenza 31/01 - 31/03 - 31/05 - 31/07 - 30/09 - 30/11.

Per la suddetta categoria è consentita agli operatori della concessionaria della riscossione , od agli agenti contabili nominati dall'ente, la riscossione diretta nell'ambito dell'area mercatale delle somme dovute a titolo di "spunta" o quali acconti sull'importo dovuto, previo rilascio di regolare bolletta/quietanza opportunamente vidimata dagli uffici comunali competenti.

In considerazione di eventuali avverse condizioni meteorologiche e festività che possono verificarsi nel giorno stabilito per l'attività mercatale, si stabilisce in numero 46 le giornate utili ai fini del computo del canone annuo dovuto.

Per le occupazioni temporanee, escluse quelle effettuate dalla suddetta categoria, la cui tassa dovuta risulti essere superiore ad € 300,00 ,la stessa può essere suddivisa in rate secondo il seguente schema:

- da € 301,00 ad € 600,00 in n° 6 rate mensili;
- da € 601,00 ad € 1.200,00 in n° 12 rate mensili;
- da € 1.201,00 in n° 18 rate mensili.

CAPO V

ESENZIONI – ESCLUSIONI – RIMBORSI – ACCERTAMENTI SANZIONI - CONTENZIOSO

ART. 32

ESENZIONI DELLA TASSA

Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D.Lgs. 507/1993:

- a) occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Provincie, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti Pubblici di cui all'art. 87 comma 1 lett. C), del T.U. delle Imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22/12/1986 n° 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere;
- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- e) le occupazioni con impianti adibiti a servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione e/o autorizzazione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione e/o autorizzazione medesima;
- f) le occupazioni di aree cimiteriali;
- g) gli accessi carrabili destinati ai portatori handicap;
- h) le occupazioni effettuate da coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i dieci metri quadrati .

Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:

1. occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili o religiose;
2. occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi effettuate in occasione di festività, celebrazioni, ricorrenze o particolari periodi, purché previo accordo con l'Amministrazione circa le modalità ed i tempi di posizionamento, e posti in contenitori facilmente amovibili.

ART. 33 ESCLUSIONI DELLA TASSA

Ai sensi dell'art. 38 comma 2 del D.Lgs. 507/93, la tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché alle occupazioni sottostanti il suolo medesimo, poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa, per i quali è prevista al termine della concessione la devoluzione gratuita all'Ente.

Ai sensi dell'art. 38, comma 5, sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune od al Demanio statale.

ART. 34 RIMBORSI

I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Sull'istanza di rimborso il Comune, o il suo Concessionario, provvede entro 180 giorni dalla presentazione della stessa.

Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano, dalla data dell'eseguito pagamento, gli interessi nella misura del tasso legale vigente.

ART. 35 ACCERTAMENTI E RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TASSA

L'ufficio comunale, o il concessionario della riscossione, controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi d'infedeltà, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia.

A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati la tassa, nonché le sanzioni e gli interessi liquidati ed il termine di 60 giorni per il pagamento.

Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, devono essere notificati al contribuente a pena di decadenza, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o da quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.

Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno.

La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art.68 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 gennaio 1988, n.43, in un'unica soluzione.

ART. 36
SANZIONI ED INTERESSI

A. TRIBUTARIE

Per l'omessa presentazione della denuncia si applica la sanzione amministrativa corrispondente al 100% dell'ammontare della tassa dovuta, con un minimo di € 51,00.

Per la denuncia infedele si applica la sanzione amministrativa del 50% della maggiore tassa dovuta.

In applicazione dell'art. 7 del D.Lgs. 472/97, le sanzioni amministrative di cui ai commi precedenti sono elevate rispettivamente al 150% e al 75% del tributo dovuto nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in violazione della stessa indole non definita ai sensi dell'art. 13 e dell'art. 16 del citato decreto o in pendenza di accertamento con adesione.

Le sanzioni indicate nei commi precedenti sono altresì ridotte a 1/3 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta, se dovuta, e della sanzione.

Per l'omesso pagamento della tassa e delle singole rate si applica, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 471/97, la sanzione amministrativa pari al 30% della tassa dovuta.

Sulle somme dovute a titolo di tassa si applicano interessi moratori giornalieri in ragione del tasso legale vigente, o secondo nuove disposizioni di legge.

B. AMMINISTRATIVE

Le violazioni delle norme concernenti l'occupazione (occupazione senza titolo, in eccedenza della superficie concessa, non rispetto delle prescrizioni imposte nell'atto di rilascio o di altri obblighi imposti al concessionario e/o autorizzato) sono punite a norma degli artt. 106 e seguenti del T.U.L.C.P. 03/03/1934 n° 383 (e successive modificazioni), della L. 24/11/1981 n° 689 (e successive modificazioni) e del D.L. 30/04/1992 n° 285 (e successive modificazioni), a cura della Polizia Municipale.

ART. 37
CONTENZIOSO

Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Caserta secondo il disposto dell'art. 80 del D.Lgs. 31/12/1992 n° 546.

CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 38
GESTIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di accertamento e riscossione della tassa in oggetto potrà essere gestito, come previsto dall'art. 52 del D.Lgs. 446/97:

- a) in forma diretta;
- b) in concessione ad apposita azienda speciale;
- c) in concessione a ditta iscritta all'Albo dei Concessionari tenuto dalla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze, previsto dall'art. 53 del D.Lgs. 446/97.

ART. 39
FUNZIONARIO RESPONSABILE

Al funzionario designato dalla Giunta Comunale sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 507/93.

In caso di assenza o di impedimento del funzionario responsabile opererà con le medesime funzioni ed impedimenti il sostituto del responsabile individuato dalla Giunta Comunale.

Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni dei commi precedenti spettano al concessionario.

ART. 40
NORME FINALI

Viene abrogato il Regolamento Comunale T.O.S.A.P. approvato con deliberazione consiliare n° 60 del 31 ottobre 1995 ed eventuali modificazioni, nonché tutte le altre disposizioni contrarie o incompatibili con le seguenti norme.

ART. 41
ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore dal 1° gennaio dell'anno 2018.

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogata ogni eventuale normativa comunale previgente in materia.

Risultano parimenti abrogate tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che siano in contrasto od incompatibili con quelle comprese nel presente Regolamento.

Allegato 1 - Tariffe

TARIFFE

OCCUPAZIONI PERMANENTI

A) Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico.

Per ogni metro quadrato e per anno:

Categoria prima	€	17,56
Categoria seconda	€	14,05

B) Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo pubblico.

Per ogni metro quadrato e per anno:

Categoria prima	€	17,56
Categoria seconda	€	14,05

C) Occupazioni con tende fisse e retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico.

Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 70%):

Categoria prima	€	5,27
Categoria seconda	€	4,22

D) Occupazioni con passi carrabili di qualsiasi natura (accessi ai distr.di carburante, accessi a raso).

Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 50%):

Categoria prima	€	8,78
Categoria seconda	€	7,03

E) Occupazioni con passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che risultino non utilizzabili.

Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 90%):

Categoria prima	€	1,76
Categoria seconda	€	1,40

F) Per le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati e la tariffa da applicare è quella indicata alla lettera A.

G) Per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, di un canone determinato forfettariamente come segue:

- 1) per le occupazioni del territorio comunale il canone è commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa € 0,77

H) Occupazioni di suolo o soprassuolo con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi.
Per ogni apparecchio e per anno:

Categoria prima	€	10,33
Categoria seconda.....	€	7,75

I) Distributori di carburante:

occupazioni del suolo e del sottosuolo effettuate con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei ,nonché con un chiosco che insista su di una superficie non superiore ai 4 metri quadrati:

Categoria prima	€	30,90
Categoria seconda	€	25,82

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

A) Occupazioni Temporanee di qualsiasi natura di suolo pubblico.

Tariffa giornaliera per mq:

Categoria prima	€	1,03
Categoria seconda	€	0,82

In rapporto alla durata dell'occupazione e nell'ambito delle categorie in cui è classificato il territorio comunale, la tariffa viene così graduata:

1. fino a 6 ore (riduzione del 30%) e fino a 14 giorni:

Categoria prima	€	0,72
Categoria seconda	€	0,57

2. fino a 6 ore (riduzione del 30%) e oltre i 14 giorni (ulteriore riduzione del 20%):

Categoria prima	€	0,57
Categoria seconda	€	0,46

3. fino a 12 ore (riduzione del 20%) e fino a 14 giorni:

Categoria prima	€	0,82
Categoria seconda	€	0,66

4. fino a 12 ore (riduzione del 20%) e oltre i 14 giorni (ulteriore riduzione del 20%):

Categoria prima	€	0,66
Categoria seconda	€	0,53

5. oltre le 12 ore (tariffa intera) e fino a 14 giorni:

Categoria prima	€	1,03
Categoria seconda	€	0,82

6. fino a 24 ore (tariffa intera) e oltre i 14 giorni (riduzione del 20%):

Categoria prima	€	0,82
Categoria seconda	€	0,66

B) Occupazioni con tende e simili la tariffa è quella indicata alla lettera A) ridotta del 70%.

Categoria prima	€	0,31
Categoria seconda	€	0,25

C) Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, la tariffa è quella indicata alla lettera A) ridotta del 50%.

Categoria prima	€	0,52
Categoria seconda	€	0,42

D) Occupazioni realizzate nel mercato settimanale da operatori autorizzati.

Categoria prima	€	0,14
Categoria seconda	€	0,11

E) Occupazioni realizzate nel mercato settimanale da operatori non autorizzati (spuntisti) .

Categoria prima	€	0,18
Categoria seconda	€	0,14

F) Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è quella indicata alla lettera A) ridotta del 80%.

Categoria prima	€	0,21
Categoria seconda	€	0,17

1. fino a 6 ore (riduzione del 30%) e fino a 14 giorni:

Categoria prima	€	0,15
Categoria seconda	€	0,12

2. fino a 6 ore (riduzione del 30%) e oltre i 14 giorni (ulteriore riduzione del 20%):

Categoria prima	€	0,12
Categoria seconda	€	0,10

3. fino a 12 ore (riduzione del 20%) e fino a 14 giorni:

Categoria prima	€	0,17
Categoria seconda	€	0,14

4. fino a 12 ore (riduzione del 20%) e oltre i 14 giorni (ulteriore riduzione del 20%):

Categoria prima	€	0,14
Categoria seconda	€	0,11

5. oltre le 12 ore (tariffa intera) e fino a 14 giorni:

Categoria prima	€	0,21
Categoria seconda	€	0,17

6. oltre le 12 ore (tariffa intera) e oltre i 14 giorni (riduzione del 20%):

Categoria prima	€	0,17
Categoria seconda	€	0,14

G) Per le occupazioni temporanee del suolo per i fini di cui all'art. 46 del D.Lgs. 507/93 la tariffa di cui alla lettera A) è ridotta del 50%.

H) Per le occupazioni con autovetture ad uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, si applica la tariffa indicata alla lettera A) ridotta del 30%.

I) Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia le tariffe indicate alla lettera A) sono ridotte del 50%.

L) Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa ordinaria di cui alla lettera A) è ridotta dell'80%.

M) Occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale di cui all'art. 47 del D.Lgs. 507/93 la tassa è determinata come segue:

- fino ad un km. lineare e di durata non superiore a 30 gg.	€	5,16
- oltre un km. lineare e di durata non superiore a 30 gg.	€	6,20

Per le occupazioni di cui sopra di durata superiore ai 30 gg. la tassa è maggiorata nelle seguenti misure percentuali:

- fino a 90 gg. + 30%
- oltre i 90 gg. e fino a 180 gg. + 50%
- di durata superiore a 180 gg. + 100%

Allegato 2 - Classificazione delle strade

Categoria Prima

Via Marigliano - Via Roma - Via P. Lagnese - Via Municipio - Via Santa Maria Dell'Agnena - Via B. Croce - Via Ruggiero I - Via A. Russo - Vico Firenze - Vico Bologna - Vico Como - Vico Fabio Massimo - Vico Gesuiti - Vico Boccaccio - Vico Grosseto - Vico Napoli - Vico Novara - Vico Pavia - Vico S. Bernardo - Vico S. Francesco - Vico S. Marco - Vico S. Nazario - Vico S. Vincenzo - Vico S. Alfonso - Vico S. Ernesto - Vico S. Stefano - Vico Siena - Vico Annibale - Vico A. Claudio - Vico F. Flacco - Vico Arezzo - Vico Modena - Piazza P. Di Piemonte - Via P. Di Piemonte - Piazza Riccardo II - Piazza Papa Giovanni XXIII - Viale Dante - Via Rimembranza.

Categoria Seconda

Tutte le strade non ricomprese nella Categoria Prima.

COMUNE di VITULAZIO

Prov. Di Caserta

Parere 13/2017 Bruno

COMUNE DI VITULAZIO	
Arrivo	14 SET 2017
Prot.	8195
Cat.	 Classe Doc.

Parere su delibera Commissario Straordinario avente ad oggetto:

"Adozione Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa"

Il Revisore Unico dei Conti del Comune di Vitulazio (Ce) nella persona del Dr. Giuseppe Bruno, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale del 08 settembre 2016

Ricevuta

dal responsabile del Settore finanziario la richiesta di esprimere parere ex art. 239, comma 1, lett. b) num. 7, del d.Lgs. n. 267/2000, sulla deliberazione N.ro 55 assunta dal commissario Straordinario con i poteri della giunta in data 23 Agosto 2017, avente ad oggetto **"Adozione Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa."**

Premesso

che, in base all'articolo 52 del Decreto legislativo N.446/97 i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, dal Legislatore nazionale.

Rilevata

la necessità di apportare le modifiche al vigente regolamento al fine di omologarlo all'evoluzione normativa in atto

Visto

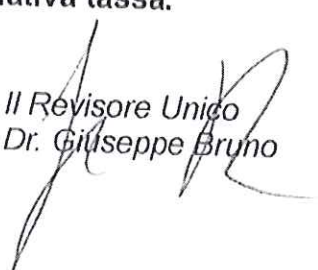
-il regolamento allegato alla richiamata delibera,

Esprime

ai sensi dell'art. 239 T.U.E.L., comma 1, lettera b punto 1, e dell'articolo 48 del vigente regolamento di contabilità **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla deliberazione sopra indicata avente ad oggetto **"Adozione Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa."**

Sant'Antimo 12 Settembre 2017

Il Revisore Unico
Dr. Giuseppe Bruno



Da "DR.GIUSEPPEBRUNO" <dr.giuseppebruno@legalmail.it>

A "finanziario.vitulazio" <finanziario.vitulazio@asmepec.it>

Data mercoledì 13 settembre 2017 - 09:51

Re: Adozione Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa. Richiesta Parere.

Si rimette il parere richiesto

Dr. Giuseppe Bruno

Allegato(i)

CCF13092017.pdf (1265 Kb)



OGGETTO: Approvazione del Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione delle relative norme.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile dell'Area interessata, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto indicata, esprime, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 Bis, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e art. 6 del regolamento dei Controlli Interni, parere:

Motivazione

favorevole

Vitulazio, 15/9/2017

Il Responsabile dell'Area II Economico Finanziaria

Raffaella

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile dell'Area II Economico Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto indicata, esprime, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 Bis, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e art. 7 del regolamento dei Controlli Interni, parere:

Motivazione

favorevole

Vitulazio, 15/9/2017

Il Responsabile dell'Area II Economico Finanziaria

Raffaella

IL PRESENTE VERBALE VIENE COSI' SOTTOSCRITTO

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
DOTT.SSA DANIELA CHEMI
Dott.ssa Daniela Chemi

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ANTONIETTA TONZIELLO
F.to Dott.ssa Antonietta Tonziello

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

VITULAZIO Lì **27/09/2017**

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ANTONIETTA TONZIELLO
Dott.ssa Antonietta Tonziello

**IL SOTTOSCRITTO, VISTI GLI ATTI D'UFFICIO
ATTESTA**

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' STATA AFFISSA ALL'ALBO
PRETORIO ON LINE COMUNALE IL **27/09/2017** PER LA PUBBLICAZIONE DI
15 GIORNI CONSECUTIVI, COME PREVISTO DALL'ART. 124 C.1 DEL D. Lgs.
N. 267/2000.

ADDI' **27/09/2017**

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ANTONIETTA TONZIELLO
F.to Dott.ssa Antonietta Tonziello

**IL SOTTOSCRITTO, VISTI GLI ATTI D'UFFICIO
ATTESTA**

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL
27.09.2017

() PERCHE' DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE AI SENSI
DELL'ART. 134 COMMA 4 DEL D. LGS. 267/2000.

ADDI' **27.09.2017**

() DECORSI 10 GIORNI DALLA ESEGUITA PUBBLICAZIONE.

ADDI' _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ANTONIETTA TONZIELLO
F.to Dott.ssa Antonietta Tonziello